



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Prot. n. 730/2018

Roma, 19 febbraio 2018

FSI

Oggetto: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

In riferimento alla bozza di Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto SANITA' - Periodo 2016-2018, della quale ieri, 18 febbraio, si è avuta evidenza pubblica attraverso un [articolo di QS](#), oltre a sostenere la vostra azione a favore della valorizzazione delle professioni sanitarie, sia in termini di riconoscimento normativo ed economico che i termini di equo indennizzo per quanto queste hanno comunque garantito negli anni a favore della qualità delle prestazioni e della sostenibilità del sistema sanitario pubblico, relativamente al CAPO Indennità, la scrivente Federazione nazionale sente di dovervi segnalare quanto segue, invitandovi a presidiarlo con la massima attenzione:

CAPO... Indennità

Art.

Indennità per particolari condizioni di lavoro

...(omissis)...

6. Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato:

a) ...omissis...

Al fine di creare il presupposto contrattuale che consenta di riconoscere, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, le indennità a tutti i professionisti che operano in determinati contesti e condizioni (ciò che viene indennizzata è la condizione di lavoro, non l'appartenenza a un determinato profilo professionale), proponiamo di sostituire il termine *infermieristico*, escludente nei confronti delle altre professioni, con il termine *sanitario*, inclusivo di tutte le professioni sanitarie, Infermieri compresi:

6. Al personale **sanitario** competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato:

a) ...omissis...

Art.

Indennità di rischio da radiazioni

1. L'indennità di rischio radiologico spettante ai tecnici sanitari di radiologia medica (ivi incluso l'esperto che diventerà senior) è denominata indennità professionale specifica ed è corrisposta al medesimo personale, per 12 mensilità, nella misura di € 103.29 mensili prevista al punto 15 lett.b) e 16 lett.b) della tabella C del CCNL del 5.6.2006 sull'indennità professionale specifica. Tale indennità non viene erogata al personale, di cui al precedente periodo, che non svolge più effettivamente, anche in via temporanea, le proprie funzioni di tecnico di radiologia medica in quanto assegnato a funzioni diverse.



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Tenuto conto del fatto che la suddetta indennità è già denominata indennità professionale, ai sensi dell'art. 5¹ del CCNL per il comparto sanità del 20.9.2001, II biennio economico 2000 - 2001, chiediamo che il punto sia modificato come segue:

1. L'indennità di rischio radiologico spettante ai tecnici sanitari di radiologia medica (ivi incluso l'esperto che diventerà senior) è denominata indennità professionale specifica ed è corrisposta al medesimo personale, per 12 mensilità, nella misura di € 103.29 mensili prevista al punto 15 lett.b) e 16 lett.b) della tabella C del CCNL del 5.6.2006 sull'indennità professionale specifica. ~~Tale indennità non viene erogata al personale, di cui al precedente periodo, che non svolge più effettivamente, anche in via temporanea, le proprie funzioni di tecnico di radiologia medica in quanto assegnato a funzioni diverse.~~

Tale indennità professionale specifica è, infatti, correlata al profilo professionale e non può più essere trattata come indennità di rischio radiologico; ciò anche tenendo conto del fatto che da molti anni il personale tecnico sanitario di radiologia medica è chiamato a utilizzare e gestire apparecchiature di alta sensibilità e complessità tecnologica, garantendo competenze avanzate nei percorsi di prevenzione, diagnosi e cura.

Art.

Indennità professionale specifica spettante al personale del ruolo sanitario – profili di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica ed ex operatore professionale dirigente - destinatari del passaggio dalla posizione D a Ds.

Per equità di trattamento tra professioni sanitarie di pari status, legislazione, formazione, abilitazione e responsabilità, chiediamo di modificare il titolo come segue:

Indennità professionale specifica spettante al personale del ruolo sanitario – profili della categoria D ed ex operatore professionale dirigente - destinatari del passaggio dalla posizione D a Ds.

Fiduciosi nella vostra condivisione, si coglie l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Il Presidente della FNO-TSRM-PSTRP
Alessandro Beux

¹ [ART. 5 - Indennità di rischio da radiazioni](#)

1. L'indennità di rischio radiologico spettante ai tecnici sanitari di radiologia medica – ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 384 del 1990 (sulla base della Legge 28.03.1968, n. 416, come modificata dalla Legge 27.10.1988 n. 460) e confermata dall'art. 4 del CCNL II biennio parte economica 1996 – 1997 del 27 giugno 1996 - a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto è denominata indennità professionale specifica ed è corrisposta al medesimo personale, per 12 mensilità, nella stessa misura di L. 200.000 mensili lorde.